

## ACCORDO INTEGRATIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 05 MAGGIO 2006

Il Ministero per i beni e le attività culturali in persona del Direttore Generale per l'innovazione tecnologica e la promozione Arch. Antonia P. Recchia, con sede a Roma in Via del Collegio Romano n. 27, in seguito il "Ministero", da una parte -----

e

EGB TV Production Italia Srl (di seguito per semplicità EGB e, insieme con il Ministero, le Parti), Viale Carso n° 9 - Roma (P.I. 08339661004), rappresentata dall'amministratore unico Dott.ssa Barbara Dal Corso, dall'altra -----

premesso

- che le Parti hanno stipulato, in data 05 maggio 2006, un Protocollo d'intesa della durata di 3 anni per sperimentare la possibilità di utilizzare il digitale terrestre, l'interattività e l'uso della telefonia mobile come mezzi per la presentazione divulgativa delle immagini dei beni culturali di pertinenza del Ministero contenute nel format "Arthea" e di comunicazione delle attività della stessa Amministrazione;
- che la EGB ha chiesto l'autorizzazione per la diffusione dei filmati delle opere incluse nel progetto Arthea su piattaforme tecnologiche che fanno riferimento all'uso degli strumenti i-pod – la cui sperimentazione è stata già avviata presso la Galleria Borghese di Roma dal Natale 2006 – e PSP (Playstation Portable) su supporto UMD e mini DVD;

considerato

- che il succitato Protocollo, che si richiama e si intende qui riportato integralmente, per l'utilizzazione delle immagini con modalità diverse da quelle nello stesso regolamentate prevede specifici accordi fra le Parti;

tutto ciò premesso e considerato  
si stabilisce quanto segue

### Art. 1

Le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### Art. 2

Le Parti, nel rispetto dell'attuale normativa sull'uso strumentale e precario dei beni culturali e sull'attività di valorizzazione dei beni di appartenenza pubblica (artt. 101 e segg. Codice dei beni culturali e del paesaggio), estendono quanto previsto e disciplinato nel Protocollo d'intesa indicato in premessa, che si intende qui integralmente riportato, agli strumenti dell'i-pod e della PSP (Playstation Portable), con le medesime modalità, condizioni e limiti ivi indicati.

### Art. 3

Fermo tutto quanto previsto dal Protocollo d'intesa la EGB si impegna ad inserire su tutte le applicazioni, comprese quelle autorizzate dalle singole soprintendenze, e nello specifico nei filmati fruibili tramite i-pod o PSP (Playstation Portable) e relativi supporti, insieme al logo istituzionale del Ministero, l'indicazione "su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali" o, nel

solo caso di divulgazione di messaggi comunicati dal Ministero stesso sulle attività dell'Amministrazione, l'indicazione "in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali".

#### **Art. 4**

Fermo restando tutto quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del Protocollo d'intesa del 5 maggio 2006, nel caso le applicazioni di cui al presente accordo contengano anche immagini non di pertinenza del Ministero la EGB dovrà, inoltre, ottenere dallo stesso l'approvazione dell'abbinamento delle immagini mediante approvazione del progetto editoriale.

#### **Art. 5**

Per la divulgazione delle applicazioni di cui al presente accordo all'interno dei musei e siti interessati o in qualunque altro sito la Società dovrà trattare direttamente e personalmente con il concessionario eventualmente presente o con il soggetto che gestisce gli spazi.

Gli eventuali accordi presi con i concessionari saranno trasmessi alla Direzione Generale per l'innovazione tecnologica e la promozione – Servizio II Comunicazione, promozione e marketing – presso la sede indicata in epigrafe.

#### **Art. 6**

Per la commercializzazione/diffusione dei filmati delle opere incluse nel progetto Arthea tramite i-pod e/o PSP (Playstation Portable) presso i siti interessati EGB dovrà versare al Ministero royalties pari al 7% del prezzo applicato ai concessionari presenti; tale corrispettivo dall'inizio dell'attivazione dovrà essere versato, per ciascun anno, entro il 30 settembre per il periodo fino al 31 agosto dell'anno di riferimento ed entro il 31 gennaio per il periodo settembre – dicembre dell'anno precedente.

Relativamente agli i-pod distribuiti presso la Galleria Borghese da dicembre 2006, dato il carattere temporaneo dell'accordo con il concessionario, fermo restando l'obbligo del versamento anche per tale periodo, EGB dovrà comunicare al Ministero, con le modalità previste nel Protocollo d'intesa del 5 maggio 2006, la prossima data di inizio effettivo dell'esercizio dalla quale decorrerà il periodo di validità dell'autorizzazione. La somma dovuta per il periodo dicembre 2006 - marzo 2007 dovrà essere versata entro 30 giorni dalla firma del presente accordo integrativo.

Per la commercializzazione/diffusione tramite altri canali di distribuzione, diversi dai concessionari per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, le royalties a carico della EGB, da versare al Ministero dall'inizio dell'attivazione per ciascun anno, entro il 30 settembre per il periodo fino al 31 agosto dell'anno di riferimento ed entro il 31 gennaio per il periodo settembre – dicembre dell'anno precedente, saranno del 7 % del prezzo applicato ai distributori o rivenditori, o del prezzo applicato al pubblico nel caso di distribuzione diretta da parte di EGB, sia per le immagini diffuse con lo strumento i-pod sia per quelle diffuse con lo strumento PSP.

EGB dovrà ottenere preventivamente il gradimento del Ministero sul distributore.

Per la vendita degli "Special pack Arthea" che consistono nell'abbinamento degli strumenti tecnologici (telefonia mobile, i-pod video e PSP) con i contenuti oggetto della presente convenzione, EGB dovrà versare al Ministero una royalty fissa di 0,20 euro per ogni confezione venduta.

#### **Art. 7**

Le royalties di cui all'articolo precedente saranno corrisposte al Ministero, in conformità alla normativa fiscale vigente, con accredito sul c/c n. 871012 – Capo XXIX – capitolo 2584 art. 3 - intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma a favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con l'indicazione della causale "Accordo del ... Ministero beni e attività culturali – EGB periodo ...".

La Società presenterà al Ministero idonea documentazione di certificazione dei ricavi e copia delle ricevute di pagamento entro i 5 giorni successivi ai versamenti e originale, o copia conforme, della quietanza di pagamento rilasciata dalla Banca d'Italia entro 5 giorni dal ricevimento.


**Art. 8**

Per ogni altro aspetto del rapporto, qui non espressamente regolato, si rinvia al Protocollo d'intesa del 5 maggio 2006 che si intende qui integralmente riportato.

Roma, 2 APRILE 2007


Per il Ministero per i beni e le attività culturali  
Il Direttore Generale per l'innovazione  
tecnologica e la promozione

Arch. Antonia P. Recchia



Per la EGB TV Production Italia Srl  
L'Amministratore unico


Dott.ssa Barbara dal Corso



Per approvazione degli artt. 6 e 8.

Per il Ministero per i beni e le attività culturali  
Il Direttore Generale per l'innovazione  
tecnologica e la promozione

Arch. Antonia P. Recchia



Per la EGB TV Production Italia Srl  
L'Amministratore unico

Dott.ssa Barbara dal Corso

